

stato ancora ordinato di sottoscriverle. Restata era la Chiesa priva dei soccorsi, che le offriva il numero de' religiosi, il di cui zelo secondava quello de' Pastori; ma i Pastori stessi sussistevano ancora. I fedeli non avevano più questi asili, destinati alla perfezione de' consigli evangelici, ma potevano pure santificarsi nel seno della lor famiglia, potevano conservarvi tutta la purità della loro fede, col ricevere le istruzioni, ed i soccorsi dal ministero dei legittimi Pastori. Il trionfo dei cospiratori contro Gesù Cristo, e la sua religione non era ancor compiuto. Rapito avevano alla Chiesa il suo patrimonio, ma sapevano che non consiste la religione nell'oro del santuario. Spogliati i pastori dei beni di questo mondo, far potevano maggior acquisto di quelle virtù, e di quell'autorità, che santificano le nazioni, e in maniera più speciale le affezionano ai doveri verso Dio, e verso i legittimi Sovrani. Il popolo francese era deviato; ma ancor poteva aprire gli occhi. Era questi generalmente attaccato alla religione. Poteva ancor dirsi in realtà, che il popolo francese preso in massa era ancor zelante per la religione cattolica apostolica e romana, malgrado l'empietà, e il numero dei sofisti nelle diverse classi dello stato; neppure poteva essere ingannato rapporto alla rivoluzione politica, se non persuadendogli, esser questa ben lontana dal fare il minimo cambiamento intorno ai suoi dogmi, e al suo culto. Per iscattolarlo secondo l'espressione dei congiurati, bisognava ancora ingannarlo.

Autori, e oggetto della Costituzione pretesa civile del Clero.

Fra i tanti vizi che si trovavano riuniti nell'assemblea, non era punto difficile trovarvi ancor l'ipocrisia. Quella dell'avvocato Camus, e de' suoi confratelli Lanjuinais, Treillard, e Martineau secondò il progetto. Questi avvocati e principalmente il primo, incaricati già da lungo tempo degli affari temporali del Clero, e delle controversie che potevano insorgere sopra i benefizi, erano stati impegnati dal proprio loro interesse, a studiare almeno una parte delle leggi, della disciplina, e della dottrina della Chiesa. Quando non si è religioso e teologo che per interesse, si diviene facilmente empio, o eretico per la stessa molla. Sapevano gli avvocati teologi, che nella cattolica religione tutto è concatenato e connesso; che essa non conviene giammai coll'errore; che essa non conosce punto delle verità secondarie, le quali si possano sacrificare alla menzogna, affine di sostenere le verità primarie; che per essa lo spirito di ogni verità, non è lo spirito de' sottili errori, come appunto non lo è quello dell'eresie lampanti; che se ammettesse una sola falsità

in materia sacra, crederrebbe veder crollare tutta la base, sopra la quale è appoggiata l'autorità delle sue decisioni, e crederrebbe veder crollare tutto quell'edificio, contro di cui, sta scritto, non prevarranno giammai le porte dell'inferno. Ma sapevano ancor essi quegli avvocati teologi, che in questa totale unione di dommi e di leggi divine che compongono la religione cattolica, ve n'è qualcuna, di cui il popolo non comprende la serie, e la connessione essenziale colle verità primordiali. Vedevano la monarchia vicina a cangiar natura, e il popolo malgrado il suo attaccamento ai suoi monarchi, prestarsi alla nuova costituzione del regno, perchè essa conservava ancora il nome e l'apparenza di un Re nella persona di Luigi XVI. S'immaginarono di cangiare in egual modo i dogmi, le leggi, la costituzione della Chiesa Cattolica, lasciandole il suo nome e l'apparenza del suo culto.

Fu questo progetto da lungo tempo meditato nel comitato, che piacque all'assemblea chiamarlo (*Comité ecclésiastique*) Comitato ecclesiastico (1), in cui frattanto dominarono sempre gli avvocati laici. Alcuni Vescovi e preti, i quali in questo comitato erano stati ammessi solamente per semplice formalità, si allontanarono per l'orrore, subito che scoperto n'ebbero il complotto. Uno o due apostati simili a quell'Expelly, il quale raccogliere doveva i primi frutti dello scisma, vi persistettero soli; e da quel ridotto di avvocati teologi (2) uscì finalmente il codice, che sotto il nome di *Costituzione civile del Clero* doveva dar compimento al grande oggetto degli empîi collo scattolicare la Francia.

Primi risentimenti del clero contro questa costituzione.

Stampato appena il progetto di questa costituzione pretesa civile, i preti avutone l'avviso, il voto vi riconobbero e i mezzi, onde distruggere la religione sotto velata ipocrisia della riforma. La Chiesa costituzionale di questi avvocati più non si assomigliava

(1) Questo Comitato ecclesiastico consisteva in quella scelta di Deputati destinati dall'assemblea a trattare le materie ecclesiastiche, e proporle ad essa per riportarne la decisione. E siccome per via d'intrighi e di cabale, ed anche per la pluralità de' membri dominavano in esso i soli laici; sarebbe perciò parlato più propriamente chiamandolo comitato laico su gli affari ecclesiastici. (N.E.)

(2) Treillard, Martineau, Chasset, Camus n'erano i dominanti. Tutti nomi portati a sistemi e ad opinioni nuove, i quali di nulla dubitano e tutto lacerano. Ecco i grandi architetti che hanno inventata e fabbricata la fatale costituzione della Chiesa gallicana. Qual meraviglia dunque che tutto vada a soqqadro? Sono questi gli effetti del: *Sutor ultra crepidam*. (N.E.)

infatti alla Chiesa di Gesù Cristo, come appunto la nuova monarchia costituzionale non si assomigliava a quella di Clodoveo, di Carlo Magno, o di Enrico IV. Laonde il clero francese si affrettò scoprirne il veleno e gl'inganni. « E che ! » (dissero i Vescovi, e il prodigioso numero di ecclesiastici commossi dalla sola idea dello scisma, e dell'eresie che si proponevano innalzare al grado di legge). « E che ! Non basta dunque il sacrificio di tutti i nostri beni, di tutti i nostri » privilegi, e di tutto il tesoro della Chiesa ! Si dovrà dunque » abbandonare ancora quella stessa religione, di cui noi siamo i » ministri ! Bisognerà dunque che ci mettiamo ancor noi la ma- » schera, per aiutarvi a sedurre il popolo, e per fargli credere che » conserva egli la sua religione, sino a tanto che condotto venga » nelle vie tenebrose dell'errore e dell'empietà ! Se questo im- » percettibile progetto è ormai appoggiato sopra i vostri decreti, » noi ve ne prevenghiamo: poichè ora non si tratta più delle » nostre sostanze, ma sibbene della verità e della salute eterna » de' popoli ; passato è il tempo della condiscendenza. La nostra » coscienza ci sforzerà a dirvelo, e noi ve lo diremo: si deve » piuttosto ubbidire a Dio che agli uomini. »

Difetti ed eresie di quella costituzione scoperte dal clero.

Questi primi reclami del clero contro quella costituzione, seguiti vennero da una gran quantità di scritti, di lettere pastorali, d'istruzioni, colle quali scoprendosi l'errore sotto qualunque aspetto procurava il clero di prevenire o i decreti dell'assemblea, o la sanzione del Re. Si vedeva in questi scritti l'accurata diligenza degli ecclesiastici, a tenersi attaccati al grande oggetto della religione. Erano eglino senza dubbio realisti e dovevano esserlo, sino a tanto che un nuovo governo legittimato dall'impero di quelle circostanze, succeduto fosse alla monarchia; comprendevano per altro che l'abbandono della verità, e della religione non poteva essere in verun modo legittimato. La maniera colla quale si difesero, provò essere impossibile di ammettere senz'apostasia, la costituzione speciale che loro si proponeva, quando anche fossero essi stati i più fieri repubblicani, e democratici, o gli uomini i più portati per qualunque altra sorte di civil governo.

Primo difetto di autorità.

Dopo le ipocrite leggi di Camus e di Lanjuinais; diceva l'assemblea di non desiderare altro, che di ripristinare la disciplina stabilita dai canoni, e dai vetusti concilii, conservando la fede e

il vangelo di tutti i tempi (1). « Chi siete voi, tosto rispondeva » il clero, e chi vi ha stabiliti; voi semplici laici, chi vi ha » stabiliti giudici delle leggi, dei canoni, degli antichi, o de' mo- » dèrni concilii? Chi vi ha stabiliti giudici per richiamarci colla » vostra autorità, alle costumanze puramente ecclesiastiche, in un » tempo stabilite dalla Chiesa presso alcuni popoli, mutate ezian- » dio da essa medesima in altri tempi, per ragioni utili alla sa- » lute, e che ella ben conosceva? Chi siete voi che ordinate ad » essa di mettere al presente di bel nuovo in pratica quelle an- » tiche leggi, senza esaminare ancora se le circostanze le rende- » rebbero utili o perniciose alla salute, per cui sono state stabi- » lite? La Chiesa dunque non avrebbe in oggi l'autorità mede- » sima, la quale ebbe negli antichi tempi per dare a' suoi preti » le leggi disciplinarie? Ovvero non farebbe d'uopo per istabilir » queste leggi, della medesima autorità, che le aveva formate » sin da principio, e che loro ne sostituì delle nuove? Voi siete » privi di quest'autorità, come noi lo siamo dell'autorità de- » gl'imperatori, e dei senati per lo civile governo. Qual non sa- » rebbe la vostra meraviglia, se noi pastori di anime venissimo » sotto gli stessi pretesti, ad ordinarvi di ripristinare le antiche » leggi, le leggi civili dei primi secoli della monarchia? La po- » tenza secolare ci rimprovererebbe l'usurpazione de' suoi diritti; » essa dovrebbe farlo. Non è egli forse nostro dovere conservare » quei diritti, e quell'autorità che il nostro Dio ha conferita a » noi, e agli altri pastori della sua Chiesa? »

Seconda opposizione all'antica disciplina.

« Si fosse almen vero che la vostra costituzione pretesa civile » altro non ha di mira, che di ristabilire la disciplina, e le leggi » de'nostri antichi concilii, e di mantenere la fede e il vangelo » di tutti i tempi: ma qual pretesto si fu giammai di questo » meno plausibile? »

« Pretendete voi di rinnovare l'antica disciplina, principalmente » a motivo della elezione de'pastori; e questa elezione sottomet- » tete voi ai soli laici; non vi ammettete nè clero nè Vescovi; vi » fate aver parte agli Ebrei, ai Maomettani, e a tutte le sette »

(1) Tale si era il linguaggio che si teneva dai distruttori della religione, per calmare i timori del popolo; linguaggio tenuto dopo Giovanni Hus, da Lutero, da Calvino, da Zuinglio e da Melanchton, i quali dicevano, che: *le loro innovazioni nel dogma, e nel culto, non avevano per oggetto che di ricondurre la Chiesa alla sua purità primitiva.* (N.E.)

» nemiche della Chiesa. Mostratemi dunque in tutta l'antica disciplina, leggi così mostruose sull'elezione de' Vescovi. Mostratemi al tempo stesso chi ad esempio delle vostre leggi, sottomette i curati alla scelta del popolo; poichè noi in tutta la storia della Chiesa nulla troviamo di simile.

» Ne qui vi fermate; andate voi più oltre; voi decidete che queste elezioni de' pastori sieno di diritto del popolo; cioè erigete voi l'eresia medesima in dogma delle vostre leggi; poichè i nostri ecumenici concilii hanno fulminata la scomunica contro chiunque sostenesse, esistere nel popolo siffatto diritto (Concil. 8. oecum. c. 22.); ed i nostri concilii costretti dall'abuso del popolo su di queste elezioni, le hanno ad esso proibite.

» Laonde in questo solo articolo delle elezioni, su di cui pretendete voi di rinnovare l'antica disciplina della Chiesa, voi peccate al tempo stesso contro la disciplina, contro la sua storia, contro i suoi precetti, e i suoi dommi; e incorrete voi ne' suoi anatemi. Quelli poi che ci propongono di adottare questa pretesa costituzione per conservare la fede di tutti i tempi, qual idea mai si sono dunque formata di questa fede? Ne siamo noi i depositarii, noi dobbiamo insegnar loro a conoscerla; noi non ci prendiamo punto vergogna di questo dovere.

Terza opposizione alla fede sopra le due Potestà.

» Nella religione cattolica apostolica e romana noi crediamo che esistano due sorte di potestà, delle quali ha l'una per oggetto tutto ciò che riguarda il ben essere temporale, e il civile governo de' popoli; ha l'altra per oggetto l'eterna loro felicità, e lo spirituale loro governo. Questa potestà spirituale è tutta relativa alla salute eterna, e Gesù Cristo l'ha conferita in tutta la sua integrità, e ad esclusione di ogni altro ai soli pastori della sua Chiesa. Qualunque atto derivante da siffatto genere di autorità spirituale, il quale esercitato non sia nè a nome di Gesù Cristo, nè da' suoi ministri, egli è un atto assolutamente nullo per la salute. Questa si è la fede cattolica. Malgrado però questa fede, per una costituzione pretesa del clero, che noi appelleremo piuttosto distruzione del clero, vi attribuite voi da voi medesimi la suprema disposizione di tutta l'autorità spirituale! Colla sola forza de' vostri decreti voi pretendete distruggere cinquantotto tra vescovadi, e arcivescovadi, distruggere quegli stessi, la di cui fondazione rimonta ai primi

» secoli della Chiesa (1); voi erigete da voi medesimi delle altre metropoli ecclesiastiche; voi vi disponete alla distruzione di venti mila parrocchie. Voi lasciate appena un sol Vescovo, e alcuni altri pastori nei limiti della loro giurisdizione, assegnati e fissati dalla potestà spirituale. Voi dite a questi: io vi proibisco di esercitare alcun atto di autorità spirituale nelle vostre diocesi, e nelle vostre parrocchie; io vi proibisco di predicare, di confermare, di amministrare i Sacramenti, e di fare alcuna funzione per la salute delle anime. Voi dite a quelli: voi non eserciterete più in appresso queste funzioni nel tal distretto; ma voi assolverete, voi confermerete nel tal cantone, che i miei decreti vi sottomettono. Voi in persona loro dite a tutti: la Chiesa vi aveva conferita la potestà sopra queste anime; io siffatta potestà vi tolgo, e la conferisco ad un altro. Bisognerà dunque per compiacervi, che lasciamo noi pensare al popolo, che lo salveremo in vostro nome, e per mezzo della vostra autorità! mentre i nostri santi libri ci sforzano a dirgli, che non può egli esser salvato in altro modo, che a nome di Gesù Cristo, e per mezzo dell'autorità da lui conferita alla sua Chiesa. Bisognerà che dissimuliamo noi queste grandi verità, dissimuliamo la base della salute, e delle nostre sante funzioni! Ma lungi allora di salvare il popolo, noi lo condurremo anzi che no alla perdizione; noi gl'insinueremo l'errore e la menzogna. Vedete dunque, giudicate voi stessi, se sia egli più espediente nascondere al popolo la nostra fede, e condurlo alla perdizione, che salvarlo predicando il vangelo, e non curando i vostri decreti. »

Questi articoli tuttavia non eran quelli che ispiravano al clero la maggiore avversione per la pretesa sua costituzione civile. Senza riconoscere in un'assemblea laicale il diritto di disporre in tal maniera dell'evangeliche funzioni, i Vescovi unitamente col Papa avrebbero potuto eglino stessi fare queste divisioni, queste soppressioni, queste diverse mutazioni rapporto alle diocesi, e alle parrocchie. Offrivano essi di secondare i voti dell'assemblea con tutta quell'autorità, che avevano ricevuta, e con tutti i mezzi proprii della Chiesa. Ma siffatta autorità formava precisamente l'oggetto, di cui l'assemblea si mostrava gelosissima. Voleva ella stabilir tutto colla propria sua autorità; affettava di maravigliarsi

(1) Tra le altre chiese soppresse si contano anche quelle di Vienna, e di Arles, le più antiche della Francia, le quali hanno avuto per loro primi Vescovi gli stessi discepoli degli Apostoli. Vedi la nota 1 pag. 2. (N.E.)

quando le veniva detto, che non aveva essa verun diritto di creare sei vescovadi, di abolirne cinquanta, e anche di conferire la minima giurisdizione pastorale a un solo curato. Nei primi quindici giorni di luglio 1790, ella terminò questa pretesa costituzione civile, e il clero si vide in obbligo di opporvi tutta quella costituzione della Chiesa, che aveva col Vangelo ricevuta.

Quarta opposizione alla costituzione della Chiesa rapporto ai suoi concilii.

« Per costituzione di Gesù Cristo, dicevano gli ecclesiastici, la » suprema potestà della Chiesa si trova nel corpo de' Vescovi uniti » al Sommo Pontefice; si trova cioè in quelli, ai quali è stato » affidato il governo della Chiesa di Dio. Questo avviene principia- » lmente quando sono eglino radunati in suo nome, e tutte le » volte che la consonanza delle loro decisioni, e dei loro pre- » cetti manifesta gli oracoli dello Spirito Santo, che chi resiste » alla loro voce deve essere considerato *come un pagano e un » pubblicano* (1).

» Per costituzione dei vostri decreti, siete voi stessi che go- » vernate la Chiesa, e i suoi pastori; voi stessi che a ciascuno » assegnate la propria greggia; che conferite a ciascuno il diritto » di condurla. Non si trova più dunque nei decreti dei nostri » concilii, e de' nostri Pontefici, ma si troverà sibbene nei de- » creti vostri, nei quali converrà ormai andare a rintracciare » l'estensione dei loro diritti per la salute delle anime, e la » legittimità della potestà che esercitano sopra di noi.

Quinta opposizione rapporto al Papa.

» Per evangelica costituzione esiste egli nella Chiesa un suc- » cessore di Pietro, al quale ha Gesù Cristo conferito non già la

(1) Per convincere di errore quell'assemblea costituente, fu egli d'uopo ai Vescovi prevalersi, come infatti si prevalsero, dei principii medesimi della celebre dichiarazione del Clero del 1682, i quali adottati erano e difesi da quelle persone, cui parlavano. Siffatto loro linguaggio tuttavia intender non si dee, quasi che credessero che Vescovi risiedere nei soli concilii generali, e nella sola unanimità de' Vescovi, la suprema potestà della Chiesa. La condotta da essi tenuta in queste circostanze, la quale è stata ben conforme alla pratica di tutti i secoli della Chiesa, somministra una prova non equivoca, aver eglino riconosciuto in Pietro, e nei di lui successori, senz'anche l'intervento de' concilii generali, l'esercizio di questa suprema potestà, nel decidere circa i dogmi, e nel far leggi circa il regime della Chiesa universale. Può su di questa materia consultarsi specialmente Pietro Ballerini: *De vi et ratione Primatus*. (N.E.)

» minima potestà temporale, nè diretta, nè indiretta sopra i po- » poli, o sopra i loro principi, e i loro magistrati (1); ma sib- » bene un vero primato di giurisdizione spirituale sopra tutti gli » agnelli, e sopra tutti i pastori; a Pietro e ai suoi successori ha » egli date le chiavi del regno de' celi, e ha dato il potere di » legare, o sciogliere senza eccezione.

» Per costituzione de' vostri decreti, tutto questo potere di » Pietro svanisce; in vano il Papa ne farebbe uso in Francia. Voi » proibite a' vostri Vescovi di ricorrere a lui per la loro appro- » vazione; Voi sottomettete alla vostra propria autorità tutta l'au- » torità sua, tutte le sue decisioni, tutti i suoi rescritti. Quando » voi espressamente proibite di riconoscere la giurisdizione di alcun » Vescovo residente fuori della Francia, voi neppur vi degnate » apporre una piccola eccezione in favore del Papa residente in » Roma; e applaudite voi agli oratori, i quali per sostenere i » vostri decreti, ci dicono con tuono alto dalla vostra tribuna, » che l'autorità spirituale del Papa è per noi totalmente nulla. » Cessate siffatte bestemmie contro di Pietro, o cessate dirci, che » la vostra costituzione è stabilita per i pastori della Chiesa Cat- » tolica, Apostolica e Romana.

Sesta opposizione rapporto ai Vescovi.

» Nella maniera appunto con cui avete voi trattato il capo » de' pastori, trattate eziandio tutti gli altri pastori del prim'or- » dine. Per costituzione di Gesù Cristo i semplici preti successori » de' discepoli, sono tutti sommessi nella loro Chiesa al Vescovo » successore degli Apostoli. In virtù della sua missione, e sotto » la sua ispezione esercitano essi le sante funzioni. Può egli e » deve spesso fiato prevalersi dei loro lumi; ma la decisione, e il » diritto di decidere appartiene a lui.

» La costituzione de' vostri decreti non permette, che alcun » Pastore stabilito venga dal Vescovo nelle parrocchie della sua » Diocesi. Voi rendete subordinate le sue leggi ai semplici Preti, » e quello ch'egli rigetta, lo approverà un consiglio di semplici » preti, e lo costringerà a ravvisare in esso un suo cooperatore. » I giudizi dell'apostolo saranno decisi per mezzo de' semplici » suoi discepoli. La missione che deve egli dare a tutti, viene

(1) È questa una delle famose sentenze dell'assemblea del Clero di Francia del 1682, su di cui potranno vedersi il Card. Orsi contro Bossuet, il Bellarmino de Rom. Pont. lib. 5, c. 7, 8., il Bianchi, il Mamacchi orig. et antiquit. Christ. lib. 4, c. 2, §. 4. ecc. (N.E.)

» suo malgrado conferita ai loro Vicari dalla semplice elezione
» de' Curati; e sopra la sua elezione, e quella de' Curati, de' Vi-
» cari, de' Metropolitani, ne sono in fine incaricati i vostri di-
» stretti, i vostri laici tribunali, che decidono con sentenza dif-
» finitiva (1).

Settima opposizione rapporto ai Pastori in generale.

» Per costituzione di Gesù Cristo il popolo non trova salute
» da altro che presso il vero pastore datogli dalla Chiesa, tutti
» gli altri nè sono, nè possono essere che falsi pastori, i quali
» deviano, e seducono, e uccidono la greggia.

» Per costituzione de' vostri decreti neppure egli è possibile,
» che il popolo creda all'esistenza di un falso pastore; poichè
» quelli soli sono pastori, i quali egli stesso si costituisce.

Ottava opposizione rapporto al Popolo.

» Per costituzione di Gesù Cristo i semplici laici altro non sono
» che il soggetto e il fine dell'autorità spirituale. Questa si eser-
» cita sopra il popolo, e per il popolo; ma non ha egli in se
» stesso alcuna autorità nella Chiesa. Egli è sommerso a tutta
» quella autorità de' discepoli e degli Apostoli; ed è destinato ad
» ascoltare e seguire la loro voce, non già a stabilirli e giu-
» dicarli.

» Per costituzione de' vostri decreti il popolo solo si è quello,
» che si costituisce i suoi pastori colla voce degli elettori, ch'egli
» ha nominati; conferma egli tutti i pastori per mezzo dei di-
» stretti, che ha costituiti per giudici; il popolo stesso dà a tutti

(1) Un Vicario patriotta essendo stato nominato ad una cura dal corpo elettorale del dipartimento di Seine e Oise, gli fu negata l'istituzione da quel Vescovo, per essersi egli pubblicamente ammogliato. Venne un tal fatto denunciato ai legislatori della nazione come attentorio alle leggi e ai costumi da un certo Hauffmann, il quale rappresentò, che questa specie di *veto* sacerdotale era contraria ai diritti del popolo, e nulla ne rendeva l'elezione da esso fatta. Chiarlier secondandone la rimostranza propose, doversi considerare quel Vescovo come perturbatore dell'ordine pubblico. Guiton fece istanza doversi reprimere questo spaventevole dispotismo, il quale stabiliva nella gerarchia de' preti un impero indipendente da quello delle leggi. Choudieu finalmente voleva che si adoperasse contro il Vescovo la maniera persuasiva della sospensione della sua rendita. Come altrimenti potevano i laici tribunali decidere con sentenza difinitiva sull'elezione de' Pastori? (N.E.)

» le leggi concernenti la loro missione, e il lor ministero, per
» mezzo di un'assemblea nazionale, che dichiara avere in se sola
» inerenti tutti i suoi diritti.

Conclusion.

» Tale si è dunque la strana opposizione che passa tra la co-
» stituzione che voi ci assegnate, e tra quella che ricevuta ab-
» biamo da Dio medesimo. Gesù Cristo aveva posta la suprema
» autorità nei concilii e nel Papa; voi non ne lasciate veruna nè
» ai concilii nè al Papa. Gesù Cristo aveva sottoposti i preti ai
» Vescovi; voi sottomettete i Vescovi ai Preti. Gesù Cristo sotto-
» metteva il popolo tutto ai pastori; voi sottoponete tutti i pastori
» al popolo. Gesù Cristo aveva formata una Chiesa cattolica, voi
» formate una Chiesa più che presbiterana. »

Nona opposizione. Altri errori di questa costituzione.

A queste opposizioni tra la costituzione che l'assemblea presentava al clero, e tra quella che il clero ravvisava nel vangelo, si aggiungevano eziandio altri errori, che gli ecclesiastici scrittori rilevavano, ora come altrettante eresie, sovente anche come altrettanti assurdi. Per ammettere la nuova costituzione bisognava credere, che un Vescovo per la sola ragione di esser Vescovo di una città, possa validamente esercitare la medesima sua autorità tanto nella sua diocesi che per ogni dove. Questo era lo stesso che formare de' Vescovi altrettanti Papi; l'assemblea intanto proibiva di riconoscere l'autorità del Papa (1), e quella di tutti i Vescovi residenti fuori del Regno. In vigore di siffatta costituzione doveva dirsi che la semplice consecrazione di un prete, gli conferiva anche il diritto di esercitare da per tutto validamente le funzioni, e l'autorità propria de' pastori; era questo lo stesso che fare di un semplice prete il curato di tutte le città. Era lo stesso presso a poco che dire, che il Maire di un Villaggio Francese, per la sola ragione di essere Maire in quel luogo, può venire in Inghilterra ad esercitare validamente tutta l'autorità di Lord Maire di Londra. Eppure questa era intanto la Teologia dettata

(1) Tra gli altri decreti emanati dall'assemblea nazionale su gli oggetti ecclesiastici si ordina, che: « il nuovo Vescovo non potrà indirizzarsi al Papa per ottenere la menoma conferma della sua elezione, ma gli scriverà solamente come al Capo della Chiesa universale, e in attestato dell'unità della fede, e della comunione che deve egli mantenere con lui. » (N.E.)